



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 79 del 19 settembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, SIMEONI, CAPOLEI, DELLA CASA, COLAROSSO,
MARI, NERI, CARTAGINESE, CREA, TRIPODI,
PALAZZI e CANGEMI**

***DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA
PERMANENZA, AL RIENTRO E ALL'ATTRAZIONE SUL TERRITORIO
REGIONALE DI GIOVANI PROFESSIONALITÀ ALTAMENTE SPECIALIZZATE***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – II – VII - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 14/09/2023 13:20:02

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 14/09/2023 13:18:50

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 14/09/2023 13:27:19

Firmato digitalmente da: Orlando
Tripodi
Data: 18/09/2023 11:18:14

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 14/09/2023 14:42:28

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 14/09/2023 15:32:43

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 14/09/2023 16:39:45

Firmato digitalmente da: Emanuela
Mari
Data: 14/09/2023 15:56:23

Firmato digitalmente da: Edy Palazzi
Data: 18/09/2023 17:07:01

Firmato digitalmente da: Orlando Tripodi
Data: 18/09/2023 11:09:23

Firmato digitalmente da: Mario
Luciano Crea
Data: 15/09/2023 16:23:30

Firmato digitalmente da: Laura
Cartaginese
Data: 15/09/2023 11:37:05

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 19/09/2023 10:41:51

RELAZIONE

La presente proposta di legge, recante “*Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate*” intende promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale sostenendo la permanenza, il rientro e l’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate. La presente proposta è finalizzata a iniettare nel sistema sociale e produttivo nuove professionalità che possano costituire un valore aggiunto reale per il tessuto sociale e produttivo regionale.

Tramite un quadro di interventi coerenti e strutturali, da realizzarsi in collaborazione con il sistema degli Enti locali e con il coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale e delle Parti sociali, si intende garantire un sostegno regionale, concreto e a 360 gradi, al progetto di vita che una giovane professionalità altamente specializzato potrà realizzare individuando nella Regione Lazio la stabile sede della propria vita personale e lavorativa.

Tale obiettivo viene perseguito, in un’ottica di coesione territoriale, mirando a ottenere che le ricadute positive derivanti dalla presenza quanto maggiore possibile di giovani professionalità altamente specializzate si diffondano sull’intero territorio, con particolare attenzione al territorio montano.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli con i seguenti contenuti:

L’articolo 1 – chiarisce le finalità perseguite presente proposta esplicitando come, al fine di promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale, la presente legge sostenga la permanenza, il rientro e l’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate.

L’articolo 2 – provvede a definire le giovani professionalità altamente specializzate, intendendosi come tali quei soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (con un rinvio al regolamento regionale per l’individuazione delle classi di laurea rilevanti);
- b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
- c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

L’articolo 3 – prevede al comma 1 il riconoscimento di un contributo una tantum dell’ammontare di 2.000 euro a favore delle giovani professionalità altamente specializzate purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal seguente articolo.

L’articolo 4 – prevede che gli Enti locali del Lazio, anche attraverso l’attività degli sportelli informagiovani, forniscano le informazioni relative alle politiche per la casa alle giovani professionalità altamente specializzate che abbiano spostato residenza e domicilio sul territorio regionale, con particolare riferimento all’ipotesi di insediamento in un Comune montano.

L’articolo 5 – prevede che l’Amministrazione regionale promuova la competitività e l’attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate mediante la partecipazione a iniziative e interventi, quali fiere del lavoro, career

day, recruiting day, sia all'interno che al di fuori del territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali, le Università regionali, il sistema della formazione, dell'istruzione e i parchi scientifici e tecnologici del Lazio, che favoriscono nell'esercizio della propria attività l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro per le giovani professionalità altamente specializzate, anche ricorrendo alle misure per favorire la mobilità professionale offerte nell'ambito della rete EURES (EUROpean Employment Services).

L'articolo 6 – prevede che, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale conceda ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi (di ammontare non eccedente i 5.000 euro) per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate;
- b) organizzazione di recruiting day in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali;
- c) partecipazione a career day presso fiere o università;
- d) organizzazione di open day aziendali.

L'articolo 7 – prevede che, ai fini dell'accesso agli interventi e ai benefici regionali volti a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, le giovani professionalità altamente specializzate beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 che risiedono o prestino attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione possano fruire di tali benefici.

L'articolo 8 – prevede che i benefici economici e gli incentivi di cui alla presente legge siano cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità.

L'articolo 9 – prevede l'erogazione di tirocini extracurricolari in mobilità geografica destinati a soggetti disoccupati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e residenti nel territorio del Lazio

L'articolo 10 – disciplina le disposizioni finanziarie prevedendo l'istituzione di apposite risorse per stanziamento pari ad euro 700.000,00 sul bilancio di previsione 2023/2025. La somma totale messa a disposizione per la presente proposta è tesa a promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale sostenendo la permanenza, il rientro e l'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate. La presente proposta è finalizzata a iniettare nel sistema sociale e produttivo nuove professionalità che possano costituire un valore aggiunto reale per il tessuto sociale e produttivo regionale.

L'articolo 11 - disciplina l'entrata in vigore della legge.



”

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale, la presente legge sostiene la permanenza, il rientro e l’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per giovani professionalità altamente specializzate soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio, ovvero un titolo di studio che sia stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente, dell'Amministrazione o dell'organismo competente in base alla vigente normativa nazionale:

- a) diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- b) master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
- c) dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.

2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione Formazione, istruzione, sono individuate le classi di laurea rilevanti ai fini del comma 1, lettera a).

Art. 3

(Benefici economici a favore di giovani professionalità altamente specializzati)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un contributo una tantum pari a 2.000 euro, purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo pieno e indeterminato;
 - b) avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo professionale posseduto;
 - c) essere residenti e domiciliate sul territorio regionale alla data di presentazione della domanda.
2. Alle giovani professionalità altamente specializzate, che soddisfino le condizioni di cui al comma 1 e che non siano residenti e domiciliate sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione, è riconosciuto un ulteriore contributo, per un massimo di tre anni, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale, a condizione che tale sistemazione coincida con la residenza e il domicilio.
3. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 500 euro annui se la sistemazione abitativa risulta localizzata nei Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano regionale.
4. Il contributo di cui al comma 2 è aumentato di 1.000 euro annui qualora lo spostamento della residenza e del domicilio riguardi il nucleo familiare del richiedente con la presenza di almeno un minore. Qualora il nucleo familiare del richiedente comprenda due o più minori, il contributo è aumentato di 200 euro annui per ciascun minore oltre il primo.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma 1, lettere a) e b). Qualora sia stato previsto un periodo di prova, i contributi sono richiesti, a pena di decadenza, entro sei mesi dal superamento del periodo medesimo.
6. Il contributo di cui al comma 1 è erogato previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.
7. Il contributo di cui al comma 2 è erogato annualmente previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro di cui al comma 1, lettere a) e b), della permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale e delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. In caso di sopravvenuta sussistenza nell'annualità successiva alla prima delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 l'interessato presenta integrazione della domanda di contributo.
8. Il contributo di cui al comma 1 e le diverse annualità del contributo di cui al comma 2 sono erogati anche qualora il beneficiario risulti occupato sul territorio regionale con un rapporto di lavoro diverso da quello in essere alla data di presentazione della domanda di contributo, purchè

”

anche il nuovo rapporto di lavoro abbia le caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e sia verificata la permanenza della residenza e del domicilio da parte del beneficiario sul territorio regionale.

9. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare Formazione, istruzione, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per i benefici di cui ai commi 1 e 2, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché, le cause di revoca dei benefici.



”

Art.4
(Collaborazione con gli enti locali)

1. Gli enti locali del Lazio, anche attraverso l'attività degli sportelli informagiovani, forniscono le informazioni relative alle politiche per la casa alle giovani professionalità altamente specializzate che abbiano trasferito residenza e domicilio sul territorio regionale, tenuto conto in particolare di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

Art. 5

(Promozione della competitività e dell’attrattività del territorio regionale)

1. L’Amministrazione regionale promuove la competitività e l’attrattività del territorio regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, anche mediante la partecipazione a iniziative e interventi quali fiere del lavoro, career day e recruiting day, al di fuori del territorio regionale, anche in collaborazione con le imprese, le parti sociali, le Università regionali, il sistema della formazione, dell’istruzione e i parchi scientifici e tecnologici del Lazio.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche per il tramite dei Servizi pubblici per l’impiego regionali, che favoriscono nell’esercizio della propria attività l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro per le giovani professionalità altamente specializzate, anche ricorrendo alle misure per favorire la mobilità professionale in Europa, offerte nell’ambito della rete EURES (EUROpean Employment Services).

Art. 6

(Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale)

1. Al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale, l'Amministrazione regionale concede ai datori di lavoro privati operanti sul territorio regionale che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già attivato a favore dei propri dipendenti misure di welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari, incentivi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate
- b) organizzazione di recruiting day in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali;
- c) partecipazione a career day presso fiere o università;
- d) organizzazione di open day aziendali.

2. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, erogato in regime “*de minimis*” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può eccedere annualmente l'importo di 5.000 euro.

3. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare formazione ed istruzione, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.

”

Art. 7

(Benefici normativi in materia di conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari a favore di giovani professionalità altamente specializzate)

1. Le giovani professionalità altamente specializzate beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 3 che risiedano o prestino attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione possono fruire dei benefici volti a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari.
2. Con regolamento regionale da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi di cui al comma 1, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi medesimi.



”

Art. 8
(Cumulabilità dei benefici)

1. I benefici economici e gli incentivi di cui alla presente legge sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici previsti per le medesime finalità.

Art. 9
(Tirocini extracurricolari in mobilità geografica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini extracurricolari in mobilità geografica così come definiti dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo per un quadro di qualità dei tirocini in Europa all'interno dei Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e regionale, che abbiano compiuto i diciotto anni di età, residenti sul territorio del Lazio.
2. La misura dell'indennità di mobilità e le modalità di accesso alla misura sono definite con avviso pubblico;

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

Per gli anni 2023-2024-2025 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata ' contributo alla permanenza per le giovani professionalità altamente specializzate' per € 700.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023/2025.

2. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



”

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.